

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

ART.1

Per iniziativa della "B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società cooperativa" è costituita un'associazione mutualistica denominata

"GARDA VITA - Mutua del Credito Cooperativo"

o più semplicemente

"GARDA VITA"

che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola "Associazione".

L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si attuano in primo luogo con la prestazione di aiuto agli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

Detti principi e metodo sono alla base del patto associativo che lega tra loro gli associati e l'Associazione e gli associati stessi, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi ad essi sia dal punto di vista formale che sostanziale.

I medesimi principi e metodo si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART.2

L'Associazione ha sede legale in Montichiari (BS), via Trieste n.62.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'assemblea degli associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito

regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

ART.3

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART.4

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito territoriale di riferimento delle finalità statutarie quello nazionale.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone di operare a favore degli associati e dei loro familiari, con specifica attenzione ai settori: a - sanitario, b - sociale e assistenziale, c - educativo, d - ricreativo.

a - La finalità **sanitaria** dell'Associazione è la promozione e gestione, direttamente o in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare al servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

A tal fine potrà costituire un apposito fondo mediante contributi degli associati ed apporti o contributi di terzi.

b - La finalità **sociale e dell'assistenza alla persona** ed alla sua famiglia è l'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e della sua famiglia il costo di beni o servizi collegati alla gestione del nucleo familiare e delle sue esigenze.

c - La finalità **educativa** è il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari.

d - La finalità **ricreativa** è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro degli associati e dei loro familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi della stessa e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

ASSOCIATI

ART.5

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati possono essere suddividere nelle seguenti categorie:

a - associati ordinari;

b - associati sostenitori.

a - Possono essere associati ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti dell'associato sostenitore e fondatore dell'Associazione "B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società cooperativa". Possono essere associati ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri associati sostenitori dell'Associazione come regolato da apposita convenzione da sottoscrivere tra l'Associazione e ciascun associato sostenitore.

b - Possono essere associati sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni volontarie deliberate dagli associati sostenitori non impegnano i medesimi associati a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Gli associati hanno il diritto di beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 4 e del successivo articolo 12.

Gli associati sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 11;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire gli eventuali altri apporti, dovuti per le prestazioni garantite, stabiliti dai competenti organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli organi della Associazione.

ART.6

Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Per gli associati ordinari la domanda deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente articolo 5;
- c) l'autorizzazione in favore dell'Associazione di chiedere ed ottenere dagli associati sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato dell'Associazione;
- d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti dovuti per le prestazioni

garantite dall'Associazione;

e) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi dell'Associazione.

Per gli associati sostenitori la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;

b) l'impegno al versamento della quota di ammissione all'Associazione;

c) l'impegno a sostenere l'Associazione nel conseguimento degli scopi associativi;

d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi dell'Associazione.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo dell'Associazione che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide in modo insindacabile il Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

ART.7

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

La partecipazione all'Associazione non può essere assunta a tempo determinato.

Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del

presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti interni che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione e i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.8

L'associato può recedere, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando ritiene di non trovarsi nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'annualità in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima del termine della stessa.

Dalla data di recesso viene meno il diritto dell'associato recedente a conseguire prestazioni a carico dell'Associazione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione, senza diritto a rimborsi di somme già pagate a tale titolo.

ART.9

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, dal Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dai competenti organi dell'Associazione;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, in particolare si rende moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni da detto invito e sempreché l'associato continui ad essere inadempiente.

L'associato escluso dall'Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi pagati e perde il diritto alle prestazioni dell'Associazione dalla data della delibera di esclusione.

ART.10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata, ovvero PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dagli associati ordinari e stabilite dall'Assemblea in almeno Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) pro-capite e dalle quote di ammissione versate dagli associati sostenitori pari almeno ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) pro-capite;
- b) dalla riserva ordinaria formata con la quota degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo articolo 13;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e socio-assistenziali;
- d) dai contributi straordinari degli associati ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare Euro 100,00 (cento virgola zero zero) pro-capite, per esercizio;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l'Associazione

avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio dell'Associazione e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio dell'Associazione sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della "B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società cooperativa" o in titoli di stato o garantiti dallo Stato.

Il patrimonio dell'Associazione, nelle sue diverse articolazioni, costituisce il fondo comune dell'Associazione, destinato esclusivamente alle attività associative, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

ART.12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dagli associati ordinari;
- liberalità ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 11;
- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dagli associati ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o

accordi con altri enti mutualistici.

PERIODO DI ESERCIZIO - BILANCIO

ART.13

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

L'eventuale avanzo netto d'esercizio risultante dal bilancio sarà accantonato a riserve secondo quanto stabilito dall'assemblea.

In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e le riserve, comunque denominate, non sono distribuibili tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO –

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ART.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

ASSEMBLEA

ART.15

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- b) determina il compenso dei sindaci a norma del successivo articolo 26;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) determina la quota di ammissione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio di liquidazione.

ART.16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione; il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi oppure dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede dell'Associazione e trasmesso via posta almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio postale dell'avviso, la convocazione potrà essere trasmessa mediante mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telefax, posta elettronica o consegna a mano purché l'indirizzo/recapito risulti nel libro degli associati, a richiesta dei medesimi.

ART.17

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

ART.18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di associato da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare al massimo altri cinque associati.

ART.19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui quattro designati dagli associati sovventori come propri rappresentanti, scelti in ogni caso tra gli associati ordinari.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Nessun compenso spetta agli amministratori per la loro carica fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 23. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

ART.21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il telefax e la posta elettronica, purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e

sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo articolo 23;
5. alla ammissione di nuovi associati sostenitori;
6. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
7. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
8. all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
9. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
10. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
11. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio;
12. alla stipula delle convenzioni con gli associati sostenitori per l'ammissione dei loro iscritti, associati, partecipanti o utenti, come previsto dall'articolo 5.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che a termini di legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi, ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; nonché può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato

Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo articolo 24.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente articolo 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale o del Sindaco Unico.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 24

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento degli associati sostenitori.

E' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rende conto al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quarto comma del precedente articolo 23 e quelle di cui al precedente articolo 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico. Il Presidente del Collegio Sindacale che non partecipi senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive del Comitato Esecutivo decade dall'ufficio.

PRESIDENTE

ART. 25

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell'Associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

ART. 26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non associati dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti professionali di legge.

L'assemblea, nei casi consentiti dalla Legge, può nominare un Sindaco Unico e un Sindaco supplente al posto del Collegio Sindacale.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio o il Sindaco Unico è stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante ai Sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e

per tutta la durata del loro ufficio.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio o la sostituzione del Sindaco Unico. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal Sindaco più anziano.

Se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ART. 27

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla legge ed in particolare vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile, se richiesto dalla Legge, è esercitato dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, purché i Sindaci siano iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il controllo contabile può essere anche affidato, a scelta dell'assemblea degli associati, ad un revisore contabile o ad una società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi. L'assemblea determina altresì il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.28

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o a tre adunanze consecutive del

Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 29

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra gli associati e l'Associazione, oppure fra gli associati in dipendenza del presente statuto e della gestione dell'Associazione, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

L'Associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro organismo mutualistico di natura associativa ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'Assemblea degli associati;
- f) intrasmissibilità della quota di ammissione o del contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.

Le clausole sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

ART. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea con la maggioranza prevista nell'articolo 17 per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea Straordinaria ad altro organismo mutualistico di natura associativa o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni giuridicamente riconosciute e, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 7 dicembre 2000 n.383 (Enti di Promozione Sociale).